COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

55.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SERVADEI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori SEGNANA ed altri: Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2850) 581

PRESIDENTE 581, 582

CAROLI, *Relatore* 581

La seduta comincia alle 16,40.

BALDANI GUERRA, *Segretario*, da lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge senatori Segnana ed altri: Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio *(Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato)* (2850).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Segnana, Belotti, Spagnolli, Cagnasso, Dalvit, Alessandrini, Berlanda, Mazzoli, Colleoni, Cengarle, Treu, De Marzi: « Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio », già approvata dalla IX Commissione del Senato.

Dò la parola al relatore Caroli, il quale, in seguito al parere negativo espresso stamattina dalla Commissione affari costituzionali, ha predisposto taluni emendamenti di intesa con il relatore del parere della suddetta Commissione Bressani.

CAROLI, *Relatore*. Mi limiterò a dare lettura degli emendamenti proposti. L'articolo 1, primo comma, dovrebbe essere così modificato: « Le regioni, sono delegate ai sensi dell'articolo 118 secondo comma della Costituzione a determinare l'orario di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, sentite le rappresentanze provinciali (. . . . .) e secondo i seguenti criteri... ».

Il resto del comma dovrebbe restare invariato. Il primo periodo dell'articolo 2 dovrebbe essere così modificato:

« Alle regioni sono trasferite le funzioni amministrative in materia di mercato; fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, esse determineranno l'orario

di vendita dei mercati rionali... ». Il resto dell'articolo dovrebbe restare invariato.

Infine occorrerebbe aggiungere *ex novo* il seguente articolo che prenderebbe il numero 11:

« Sono fatte salve le competenze in materia di commercio attribuite alle regioni a statuto speciale dai rispettivi statuti ».

PRESIDENTE. Se gli onorevoli colleghi sono d'accordo propongo che tali emendamenti siano inviati per il necessario esame alla Commissione affari costituzionali. In attesa del parere di tale Commissione, il seguito della discussione mi pare che debba essere rinviato ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 17,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO